



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 397 DEL 18.10.2016

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: Adozione Decreto n. 6 "Ulteriori disposizioni e chiarimenti in materia di ricostruzione privata".

Visto il d.l. 28 aprile 2009, n. 39 rubricato "*interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di protezione civile*";

Visti l'art. 67 quater, comma 5, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'art. 14, comma 5 bis, d.l. 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e l'art. 21, comma 2, O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3917;

Visto il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con cui sono state adottate le misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto l'art. 67 ter, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, nell'ambito delle funzioni attribuitegli, ha stabilito che gli Uffici speciali forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, prevedendo, in particolare, che gli Uffici curino, altresì, "*l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo*";

Visto il D.P.C.M. 4 febbraio 2013 che disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto l'art. 2, comma 2, D.P.C.M. 4 febbraio 2013 "*Il riconoscimento dei contributi è regolato dalle disposizioni previste dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ... omissis ... nonché dal presente decreto e dai successivi atti*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

adottati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente sulla città dell'Aquila e dall'Ufficio speciale per gli altri Comuni del cratere ";

Visto il decreto attuativo 21.01.2013 n. 1 dell'Ufficio speciale ricostruzione della città di L'Aquila, pubblicato il 12 marzo 2013, che disciplina la progettazione e la realizzazione degli interventi su edifici privati ubicati nei centri storici del Comune di L'Aquila danneggiati dal sisma del 2009;

Visto il decreto attuativo n. 4 dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila "Disposizioni varie in materia di ricostruzione privata" e s.m.i., nell'ultima versione adottata il 02.07.2014, che all'art. 2 prevede: "*1. In ragione della necessità di garantire la ripresa socio-economica del territorio, così come stabilito dall'art. 67 quarter del d.l. 83/2013, ed in considerazione di quanto previsto dall'art. 3, c. 1, lett. e) del d.l. 28 aprile 2009, n. 39, che prevede la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione anche "di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati", rientrano in tale fattispecie gli immobili privati destinati alla produzione di servizi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli turistico-ricettivi, scolastici, sanitari oltre a quelli appartenenti alle comunità religiose.*

2. Per gli immobili di cui al comma precedente, i contributi per le opere di recupero primario si intendono per intero. Per le finiture non connesse agli interventi strutturali, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2, c. 13, decreto USRA 21 gennaio 2013, n. 1.;

Ritenuto che da un'attenta lettura della norma qualche perplessità, in merito all'ambito di applicabilità, può rinvenire dal richiamo congiunto all'art. 67 quater del citato decreto n. 83/2012 (che prevede anche particolari misure per gli immobili ubicati nel centro storico) e 3, comma 1, lett. e), D.L. n. 39/2009 (che invece riguarda, in maniera indifferenziata, tutti gli immobili destinatari di contribuzione), ciò che deve indurre a ritenere che la norma in rassegna trova applicazione solo nei confronti degli immobili inseriti nel centro storico è il richiamo, contenuto nell'art. 2 de quo, al decreto U.S.R.A. 21.1.2013 n. 1 (art. 2, comma 13);

Ritenuto quindi che quest'ultimo si applica esclusivamente agli immobili di cui alla tipologia in ultimo richiamata, appare evidente che il comma 2 dell'art. 2, nel differenziare l'entità del contributo erogando a seconda del tipo di recupero (primario ovvero relativo alle finiture non connesse ad interventi strutturali), vada riferito ai soli immobili ubicati all'interno del centro storico;

Rilevato che, per mero errore materiale, al comma 1 dell'art. 2 del già citato decreto attuativo n. 4 dell'USRA, viene riportato: "*così come stabilito dall'art. 67 quarter del d.l. 83/2013*" al posto di "*così come stabilito dall'art. 67 quater del d.l. 83/2012*";

Visto il decreto attuativo n. 4 dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila "Disposizioni varie in materia di ricostruzione privata" e s.m.i., nell'ultima versione adottata il 02.07.2014, che all'art. 5 "*Progetti urbani unitari e piani di recupero*", comma 1, prevede: "*Per favorire la formazione dei progetti urbani unitari (punto 1.2.3, Parte III, Linee di indirizzo strategico) e dei piani di recupero previsti dal Piano di Ricostruzione del Comune di L'Aquila, sugli immobili ricadenti all'interno di essi possono essere concessi i seguenti contributi:*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

- un livello di indennizzo pari al costo di ricostruzione per i progetti di vecchia procedura e pari al livello L3 per quelli della nuova procedura, nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici altrimenti non ammessi a sostituzione edilizia;

- l'indennizzo per gli interventi di demolizione e per lo smaltimento delle macerie;

- gli oneri derivanti dalla realizzazione delle urbanizzazioni, comprese la sistemazione esterna degli spazi pubblici, su sedime già pubblico o da cedere a titolo gratuito al demanio comunale.";

Ritenuto necessario sopprimere l'ultimo punto dell'art. 5, comma 1, decreto attuativo n. 4 dell'Ufficio speciale di ricostruzione di L'Aquila: “- gli oneri derivanti dalla realizzazione delle urbanizzazioni, comprese la sistemazione esterna degli spazi pubblici, su sedime già pubblico o da cedere a titolo gratuito al demanio comunale”,

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Città di L'Aquila

DETERMINA

- 1) di precisare che al comma 1 dell'art. 1 del Decreto attuativo n. 4, al posto della dicitura: “così come stabilito dall'art. 67 quarter del d.l. 83/2013”, leggasi: “così come stabilito dall'art. 67 quater del d.l. 83/2012”;
- 2) di adottare il Decreto n. 6 recante "Ulteriori disposizioni e chiarimenti in materia di ricostruzione privata", allegato alla presente determinazione che ne fa parte integrante e sostanziale;
- 3) di ordinare la pubblicazione della presente determinazione e del Decreto n. 6 adottato, sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per ricostruzione della città di L'Aquila.

Il titolare dell'Ufficio speciale
per la ricostruzione della città di L'Aquila
Ing. Raniero Fabrizi





Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

L'Aquila, 18.10.2016

DECRETO N. 6

Ulteriori disposizioni e chiarimenti in materia di ricostruzione privata

Articolo 1

Chiarimenti circa l'applicazione dell'art. 2, decreto attuativo n. 4 dell'Ufficio speciale di ricostruzione di L'Aquila

Le disposizioni indicate all'art. 2, decreto attuativo n. 4 dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila, nell'ultima versione adottata il 02.07.2014, si intendono applicabili limitatamente ai fabbricati ubicati nei centri storici del capoluogo e delle frazioni di L'Aquila, perimetinati in base al Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo 9 marzo 2010, n. 3.

Articolo 2

Modifiche all'art. 5 del decreto n. 4 dell'Ufficio speciale di ricostruzione di L'Aquila

L'ultimo punto dell'art. 5, comma 1, decreto attuativo n. 4 dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città di L'Aquila è soppresso.

Il titolare dell'Ufficio speciale
per la ricostruzione della città di L'Aquila
Ing. Raniero Fabrizi

